

Coordinamento Direttori SPRESAL

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08



TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI



Documento di consenso approvato il 30 settembre 2008

ASL Capofila



Documento a cura del Gruppo Regionale Edilizia:

ASL RMA: Sandro Armellini, Pietro Tandoi

ASL RMB: Eginardo Baron, Roberto Bascherini

ASL RMC: Gianni Cuoco, Fabio Colombo

ASL RMD: Enzo Pietropaolo, Fabrizio Sperati

ASL RME: Carlo Taffi, Manuel Casalboni

ASL RMF: Giorgio Becchetti, Egidio Ciambella

ASL RMG: Massimo Giuliano, Daniela Venditti

ASL RMH: Stefano Soro, Antonio Topi

ASL Latina: Paolo Palombo, Paolo Santìa

ASL Frosinone: Antonio D'Annibale, Saverio Saragosa

ASL Rieti: Pierluigi Coiante, Domenico Giuliani

ASL Viterbo: Sandro Celli, Luciano Buttarini

Approvato dal Co.di.sp. in data 30 settembre 2008

In copertina: Peter Bruegel il vecchio "La torre di Babele" 1563

D.LGS. 81/08 TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI

Premessa

Nei casi in cui vi sia un incarico di progettazione e di controllo della esecuzione dell'opera, <u>c'è sempre la figura del Responsabile dei lavori</u>. Tale interpretazione già condivisa dal gruppo di lavoro edilizia interregionale, risulta confermata dal fatto che il comma 2 dell'art. 93 mette in capo obblighi specifici al solo Resp.le dei lavori.

In un cantiere senza progetto e senza direzione dei lavori il Resp.le dei lavori può non essere presente.

Appalti Privati

Nei casi con incarico di progetto e direzione lavori, il Responsabile dei lavori coincide con il progettista nella fase di progettazione e con il Direttore dei lavori nella fase di esecuzione. Negli altri casi è facoltà del Committente nominare il R.L.

Appalti Pubblici

Nel caso di appalti pubblici (DLgs 163/06) il Resp.le dei lavori coincide per entrambe le fasi di progettazione ed esecuzione con il Responsabile Unico del Procedimento.

Tenuto conto che la figura del Resp.le dei lavori si identifica in due soggetti diversi (progettista e D.L.) rispettivamente nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera è utile individuare i limite di separazione delle due fasi che potrebbe coincidere con il momento in cui viene firmato il contratto d'appalto con la Ditta Affidataria.

I Responsabili dei lavori come sopra individuati hanno delle <u>responsabilità "permanenti"</u> che <u>spettano ad essi sempre.</u>

Oltre alle responsabilità permanenti dei Responsabili dei lavori, il Committente può affidare ad essi propri obblighi con delega di funzioni. La delega, anche nel caso in cui affidi degli obblighi parziali deve essere formalmente accettata dai Responsabili dei lavori. Per l'efficacia della delega un ottimo riferimento è costituito dall'art. 16 del testo unico.

RESPONSABILITA' PERMANENTI DEI RESPONSABILI DEI LAVORI (ART.93,C.2)

Il Responsabile dei lavori in fase di progettazione

Il Responsabile dei lavori in fase di progettazione, con l'esclusione dei soli lavori pubblici, coincide con il **Progettista dell'opera.**

Restano in capo a tale soggetto, anche in assenza di incarico, le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.91, c.1:

- redazione da parte del CSP del PSC e del Fascicolo;

Il Responsabile dei lavori in fase di esecuzione

Il Responsabile dei lavori in fase di esecuzione, con l'esclusione dei soli lavori pubblici, coincide con il **Direttore dei Lavori**.

Restano in capo a tale soggetto, anche in assenza di incarico, le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli seguenti:

- art.91,c.1: il CSE (nei casi in cui spetti a lui tale compito) redige il PSC e il Fascicolo;
- art.92, c.1, lett.a): il CSE verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e delle disposizioni del PSC;

- art.92, c.1, lett.b): il CSE verifica l'idoneità dei POS;
- art.92, c.1, lett.c): il CSE organizza tra le imprese la cooperazione e il coordinamento nonché la reciproca informazione;
- art.92, c.1, lett.d): il CSE verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra gli RLS.

Nota: dalle responsabilità permanenti in capo al responsabile dei lavori resta esclusa la verifica sugli adempimenti del Coordinatore per l'esecuzione in merito alla trasmissione degli inadempimenti delle imprese esecutrici art.92, c.1, lett.e);

RESPONSABILITA' PERMANENTI DEL COMMITTENTE (art.93, c.1, II periodo)

Il Committente può delegare tutti i propri obblighi ai Responsabili dei lavori tranne l'obbligo che lui ha di **verificare l'operato dei Responsabili dei lavori** (art.93, c.1), ovvero degli obblighi allo stesso spettanti, quali:

- obblighi di cui all'art. 90;
- obblighi indicati all'art.92, c.1 lett.e) in merito alle segnalazione del CSE di inosservanza da parte delle imprese esecutrici alle disposizioni degli artt.94,95,96 e alle prescrizioni del PSC (I periodo);
- obblighi indicati all'art.99, in merito alla trasmissione alla ASL e alla DPL territorialmente competenti, della Notifica Preliminare nei casi previsti.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE, DELEGABILI (art.93, c.1, I periodo)

Obblighi delegabili al Responsabile dei lavori in fase di progettazione

A seguito di incarico il Committente può conferire al Responsabile dei lavori in fase di progettazione le responsabilità connesse agli obblighi indicati all'art.90:

- c.1: prevede la durata delle fasi di lavoro;
- c.2: valuta il PSC e il fascicolo;
- c.3: nomina nei cantieri con più imprese il CSP;
- c.4: nomina nei casi con più imprese il CSE;

e alle responsabilità connesse agli obblighi indicati all'art.101:

- c.1: trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerta;

Obblighi delegabili al Responsabile dei lavori in fase di esecuzione

A seguito di incarico il Committente può conferire al Responsabile dei lavori in fase di esecuzione le responsabilità connesse agli obblighi indicati all'art.90:

- c.5: nomina il CSE nei cantieri dove i lavori sono affidati inizialmente ad una unica impresa e ne subentri un'altra in corso d'opera;
- c.7: comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e del CSE;
- c.9, lett.a): verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'All.XVII;
- c.9,lett.b): chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo e una dichiarazione relativo al contratto collettivo stipulato;
- c.9,lett.c): trasmette all'Amministrazione competente id nominativo delle ii`rese esecutrici unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE - (art.90, art.97, allegato XVII)

Il TU all'art/89 lett. l) inserisce, la definizioni di idoneità tecnico-professionale = possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

NOTE:

- Secondo i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, è possibile che una Ditta/Impresa si avvalga, tramite la formula dell'**avvalimento**, di capacità e/o requisiti di altra Impresa, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi necessari per l'idoneità tecnico professionale.

In tali casi la scelta della formula dell' avvalimento deve essere evidenzata nel contratto di appalto o in altro documento con valenza contrattuale, con l'indicazione della impresa di cui ci si avvale. Si ritiene che la formula dell'avvalimento sia estendibile anche al caso di appalti privati.

Verifica in capo a Committente o Responsabile dei lavori (art. 90 c.9 lett.a)

Il Committente, o il Responsabile dei lavori in fase di esecuzione, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa verifica l'idoneità tecnico professionale di:

- Impresa affiditaria;
- Imprese esecutrici;
- Lavoratori autonomi;

con le modalità riportate nell'allegato XVII, quindi mediante la richiesta di tutta la documentazione di cui allegato medesimo.

Nel solo caso di lavori privati e senza permesso di costruire la verifica si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell'impresa di:

- Certificato dell'iscrizione alla CCIA;
- DURC (documento unico di regolarità contributiva) corredata da un'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII.

NOTA:

Per quanto riguarda il "premesso di costruire" si fa riferimento all'art.10 DPR 380/01, che individua gli interventi subordinati a permesso di costruire precisamente:

- a) interventi di nuova costruzione;
- b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici , ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Verifica in capo alla Ditta Affidataria (art. 97 c.2, Allegato XVII punto3)

Nel caso di subappalto la Ditta affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità riportate nell'allegato XVII.

Nel solo caso di lavori privati e senza permesso di costruire la verifica si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell'ampresa di:

- Certificato dell'iscrizione alla CCIA;
- DURC (documento unico di regolarità contributiva) corredato da un'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA (art.91, art.92, art.98)

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98)

In merito ai **corsi di formazione di cui all'art 98**, che fanno riferimento all'allegato XIV, vengono previsti nuovi aspetti circa:

- l'obbligo della verifica finale di apprendimento;
- le modalità di svolgimento dei corsi;
- l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale per complessive 40 ore.

Coordinatore per la progettazione (art. 91)

Il **comma 1, lettera b**), ribadisce l'obbligo di redigere il **PSC** con i contenuti minimi indicati nell'Allegato XV, e predisporre il **Fascicolo** con i contenuti minimi di cui all'Allegato XVI. Il fascicolo non deve essere predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art 3 comma 1 lett. a) del DPR .380/01.

Coordinatore per l'esecuzione

Il TU chiarisce all'art. 89 lett. f) che il "coordinatore per l'esecuzione" non può essere il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

DITTA AFFIDATARIA (art.89, art.95, art.96, art.97)

Il TU all'art. 89 lett. i) inserisce, la definizione di impresa affidataria (lett. i) = impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Obblighi della Ditta Affidataria

- art. 97 c.1 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **vigila** sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di quanto contenuto nel PSC.

<u>NOTE:</u> é da ritenersi soddisfatto l'obbligo di cui sopra da parte della Ditta Affidataria nel momento in cui la stessa predisponga un percorso organizzativo specifico, documentato e verificabile, comunque in linea con quanto indicato all'art.30 commi 2,3,4.

Si ritiene che il datore di lavoro della Ditta Affidataria, al fine di vigilare sulle imprese subappaltatrici, non possa utilizzare personale o usufruire delle capacità organizzative delle imprese stesse.

- art. 97 c.2 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è anche responsabile degli obblighi di cui all'art. 26 e precisamente:
 - Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi (art. 26 c.1 let.a);
 - Coopera e coordina degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi (art. 26 c.2);
 - Elabora il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) ai fini della cooperazione e del coordinamento (art. 26 c.3). Tale adempimento è da considerarsi soddisfatto se il DDL accetta il PSC e redige il POS.

NOTA:

L'art. 26 c.5 precisa che nei singoli contratti di subappalto e di appalto, ai sensi dell'art. 1418 del C.C. devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, **i costi relativi alla sicurezza del lavoro**, riferiti a quelli propri connessi allo specifico appalto.

- art. 97 c.3 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96;
 - b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, entro 15 giorni, e trasmetterli al CSE.

NOTA:

In generale l'obbligo del coordinamento e quello di verifica dei POS può ritenersi soddisfatto se la Ditta Affidataria si è attivata con appositi strumenti riscontrabili.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI (ART. 96)

I TU estende gli **obblighi** che prima erano esclusivamente di pertinenza dei **datori di lavoro**, ai **dirigenti ed ai preposti**.

Sono stati inoltre chiariti alcuni obblighi in merito all'organizzazione del cantiere ed alla protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche.

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

Il D.lgs.81/08 all'art.90, comma 10 recita "In assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 o del Fascicolo di cui all'art.91, comma 1, lett.b), quando previsti, oppure in assenza di Notifica di cui all'art.99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente".

L'efficacia del Titolo abilitativo è sospesa anche in assenza del DURC. Nei casi in cui viene riscontrata tale assenza si ritiene opportuno dare comunicazione comunque all'amministrazione concedente .

A tale riguardo occorre precisare che il titolo abilitativo vale per tutte quelle opere la cui esecuzione comporta una richiesta di autorizzazione, permesso a costruire o (denuncia di inizio attività, che il committente deve trasmettere al Municipio competente ai sensi del DPR. 6.04.2001 N.380, e che, a seguito di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione nei successivi 30 giorni, si intende formalmente accettata con l'implicita autorizzazione ed eseguire i lavori).

Normalmente non è necessario trasmettere denuncia di inizio attività nei casi di manutenzione ordinaria. (A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di lavori non soggette a DIA, quali il rifacimento della pavimentazione e del rivestimento negli appartamenti senza modifica alle parti murarie, il rifacimento di facciate di fabbricati, etc.) In tali casi il committente deve trasmettere all'amministrazione competente una semplice comunicazione con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti.)

Nei cantieri in cui viene rilevata **l'assenza** del PSC, o del Fascicolo, o della Notifica preliminare, indipendentemente dalla contravvenzione al soggetto inadempiente secondo l'iter previsto dal D.lgs.758/94, l'Organo di vigilanza provvede a trasmettere all'Ente Concedente e p.c. al committente, una nota con la quale comunica che, a seguito di intervento di prevenzione effettuato in cantiere è stata rilevata l'assenza del PSC, o del Fascicolo o della Notifica preliminare in difformità a quanto previsto dal D.lgs, 81/08, con la **conseguente sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo fino al ripristino delle condizioni di regolarità.**

Ai fini della revoca della sospensione il Committente, una volta adempiuto a ripristinare le condizioni di regolarità mediante la redazione della documentazione mancante, si attiverà presso l'ente competente per la revoca della sospensione.

Resta inteso che, in caso di verbale di contravvenzione e prescrizione ad un soggetto responsabile, questi dovrà adempiere alle prescrizioni in esso contenute, nei modi e nei tempi indicati, e di ciò dovrà rendere conto all'Organo di vigilanza che lo ha emesso.

ESEMPI APPLICATIVI

Caso "A": Irregolarita' Sicurezza Oggettiva

Partiamo da un caso specifico, che è quello in cui il T.d.P. trova in cantiere una ditta esecutrice che sta eseguendo dei lavori in difformità ad alcune norme che tutelano la sicurezza oggettiva dei lavoratori.

- 1) Il T.d.P. Redige verbale di ispezione e prescrizione al titolare della ditta che sta eseguendo la lavorazione non in sicurezza.
- 2) Il T.d.P. Verifica la eventuale responsabilità della **Ditta Affidataria** relativamente all'obbligo della stessa di VIGILARE sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (art.97, c.1).
 - L'art.159, c.1, lett.a) punisce tale violazione con un' ammenda da 3.000 a 12.000 euro.
- NOTA: l'obbligo di cui sopra da parte della Ditta Affidataria é da ritenersi soddisfatto nel momento in cui la stessa predisponga e metta in atto **un percorso organizzativo specifico documentato** (preposto, procedure, modalità di verifica, etc.) verificabile da parte del T.d.P..
 - La Ditta Affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati con le medesime modalità con cui deve vigilare sulla sicurezza dei lavori da essa stessa eseguiti.
 - 3) Il T.d.P. verifica anche la eventuale responsabilità della **Ditta Affidataria** riguardo ai seguenti obblighi (art.97, c.3, lett.a) e b):
 - a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 (misure generali di tutela che debbono adottare i ddl delle imprese esecutrici), e 96 (obblighi dei ddl delle imprese affidatarie e delle imprese esecutive nel cantiere);
 - b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE.
 - In generale tali obblighi possono ritenersi soddisfatti se la Ditta Affidataria si è attivata con appositi strumenti riscontrabili.
 - L'art.159, c.1, lett.d) punisce tali violazioni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro.
 - 4) Il T.d.P. Verifica poi l'eventuale responsabilità del **CSE** rispetto agli obblighi di verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, di cui all'art.92, c.1, lett.a).
 - Lo stesso è da ritenersi responsabile delle difformità riscontrate in cantiere da parte della ditta esecutrice dei lavori, nei casi sotto riportati:
 - a) la difformità presenta un carattere permanente e risulta durevole già da un certo tempo;
 - b) la difformità è estesa e riguarda una fase lavorativa da considerarsi critica o di maggior rischio.

5) Il TdP verifica infine l'eventuale responsabilità del CSE per quanto riguarda l'obbligo di verifica dell'idoneità dei POS (art.92,c.2,lett.b).

L'art.159, c.2, lett.a) punisce tale violazione con un' ammenda da 3.000 a 12.000 euro.

NOTA: Il CSE non ha l'obbligo di verificare l'operato della Ditta Affidataria se la stessa non è anche esecutrice dei lavori.

Il **Capocantiere**, nel caso sia dipendente della Ditta Affidataria, è da ritenersi a tutti gli effetti partecipe dell'attività esecutiva della Ditta. In tal caso la Ditta Affidataria va considerata anche esecutrice e pertanto ha l'obbligo di redigere il POS.

In caso di affidamento dei lavori da parte della **Ditta Affidataria** ad una ditta esecutrice, la stessa ha l'obbligo di **verifica dell'idoneità tecnico-professionale** della ditta esecutrice dei lavori e dei lavoratori autonomi (art.97,c.2, che fa riferimento all'art.26, c.1),

L'art.55, c.4, lett.d) punisce tale violazione con un' ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Tale obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi resta in capo anche al Committente, art.90. c.9, lett.a).

Nel caso di mancata trasmissione all'Amministrazione concedente del DURC e del nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione richiesta da allegare, il Committente viene punito con un'ammenda da $1.250\ a\ 5.000$, art.157, c.1, lett.b).

Caso "B": Sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo

1) MANCANZA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

Il Committente ha l'obbligo di trasmissione della Notifica Preliminare, redatta conformemente a quanto indicato nell'Allegato XII, alla ASL e alla DPL territorialmente competenti nei casi previsti all'art.99:

- a) cantieri con più di una impresa;
- b) cantieri che iniziano i lavori con una sola impresa alla quale si aggiunge in corso d'opera una seconda impresa;
- c) cantieri con una sola impresa la cui entità non sia inferiore a 200 u/gg.

Tale omissione non è sanzionata dal nuovo Decreto ma l'art.90, comma 10 prevede in tal caso la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

Nei casi di cui ai punti a) e b), il Committente ha comunque l'obbligo di trasmettere il PSC alle imprese invitate a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori (art.101, c.1).

Tale inadempienza è sanzionata: art.157, c.1, lett.c, da 1.200 a 3.600 euro.

2) MANCANZA DEL PSC O DEL FASCICOLO

A) Lavori senza titolo abilitativo

Nel caso però di lavori che iniziano con una sola impresa e nei quali subentri in corso d'opera una seconda impresa, il Decreto chiarisce, all'art.92, comma 2, che il Committente deve comunque nominare il CSE, il quale deve redigere il PSC e il Fascicolo.

L'Organo di Vigilanza, in questo caso:

1) redige il verbale di ispezione e prescrizione a carico del CSE per la violazione dell'art.91, comm1, e verifica l'adempimento alle prescrizioni impartite, ovvero alla redazione del PSC e del Fascicolo secondo quanto indicato agli All.XV e XVI del Decreto.

B) Lavori con titolo abilitativo, laddove non venga redatto il PSC o il Fascicolo da parte del CSP (due imprese) o da parte del CSE (una impresa + una seconda che subentra durante i lavori), l'art.90, comma 10 prevede, oltre alla contravvenzione per la violazione dell'art.91, comma 1, la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

L'Organo di vigilanza, in questo caso:

- 1) redige il verbale di ispezione e prescrizione a carico del CSP e/o CSE, e verifica l'adempimento alle prescrizioni impartite, ovvero alla redazione del PSC e del Fascicolo secondo quanto indicato agli All.XV e XVI del Decreto;
- 2) trasmette una comunicazione all'Ente concedente per i provvedimenti di competenza, e.p.c. al Committente, nella quale evidenzia che a seguito dell'intervento di prevenzione in cantiere è stata rilevata, ai sensi dell'art.91, comma 1, l'assenza del PSC o del Fascicolo con la conseguente sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo;

NOTA:

- l'Organo di Vigilanza provvederà alla verifica degli adempimenti da parte del CSE (redazione del PSC e del Fascicolo secondo quanto indicato agli All. XV eXVI).
- Sarà cura del Committente attivarsi presso il CSE affinchè lo stesso rediga il PSC e il Fascicolo ai fini della revoca della sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

Caso"C": Interdizione dell'attivita' Imprenditoriale

Premesso che per quanto riguarda le gravi violazioni di cui all'allegato I, vanno considerate quelle relative agli obblighi afferenti il DDL, per **Grave violazione** è da intendersi una qualsiasi violazione tra quelle riportate **nell'All.I.**

La "reiterazione" della violazione va considerata:

- nell'ambito dell'ultimo quinquennio con rif.to alla lettera circolare del Ministero del Lavoro del 22/08/2007;
- nel caso in cui l'Organo di Vigilanza, durante un intervento di prevenzione in cantiere, accert che una impresa, che risulti già sanzionata per una delle violazioni di cui all'Allegato I in un qualsiasi cantiere del territorio, stia eseguendo i lavori in quel cantiere con "grave" violazione alle norme di salute e sicurezza;

Ciò significa, che se in un unico intervento di prevenzione vengono accertate più violazioni da considerarsi "gravi" dalla stessa impresa, non può applicarsi ad essa il concetto di reiterazione.

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale scatta al momento della constatazione della reiterazione, e vale per il cantiere dove l'irregolarità rilevata fa scattare il concetto di reiterazione. Ne consegue che in quella unità produttiva o in quel cantiere il datore di lavoro contravvenzionato dovrà sospendere la sua attività fino alla revoca del provvedimento.

Laddove venga accertata quindi una "grave e reiterata violazione" alle norme in materia di salute e sicurezza, l'Organo di Vigilanza adotta apposito provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nei confronti del datore di lavoro trovato inadempiente, che notifica formalmente al datore di lavoro, e di cui trasmette copia al Committente per opportuna conoscenza.

Riassumendo l'Organo di vigilanza:

- 1) redige verbale di ispezione e prescrizione a carico del datore di lavoro;
- 2) verifica la reiterazione del reato;
- 3) adotta un verbale di sospensione dell'attività dello stesso;
- 4) comunica l'adozione del provvedimento di sospensione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle Infrastrutture per i provvedimenti di competenza;
- 5) redige verbale di accertamento e sanzione amministrativa aggiuntiva.

E' condizione per la **revoca del provvedimento** da parte dell'Organo di Vigilanza (art.14, comm 5):

- a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
- b) il pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro, rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

L'Organo di vigilanza, anche prima che il contravventore abbia pagato l'ammenda relativa alle sanzioni penali, civili e amministrative conseguenti il verbale di contravvenzione, **revoca** il provvedimento di sospensione con apposito provvedimento e ne **dà comunicazione** all'interessato, e.p.c. al Committente.

NOTA: Occorre precisare che l'Organo di Vigilanza, nel momento in cui si avvede dell'esistenza di una "grave e reiterata" violazione alle norme in materia di salute e sicurezza, deve attivare due provvedimenti con due percorsi paralleli ma distinti tra loro:

- uno di carattere penale con la redazione del verbale di ispezione e prescrizione, che contesta all'interessato la violazione di una norma penale;
- l'altro di carattere amministrativo con l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale del datore di lavoro trovato inadempiente.

Le modalità di **estinzione del reato** riscontrato e della **revoca del provvedimento di sospensione** seguono due percorsi differenti, che sono uniti soltanto per l'aspetto che riguarda il ripristino delle condizioni di regolarità.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Presidente della giunta regionale, il quale si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso (art. 14, comma 9). Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento perde efficacia.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi (art. 14, comma 10).

Da quanto sopra evincono due aspetti:

- L'Organo di Vigilanza, nel caso riscontri, nei giorni successivi all'intervento di prevenzione nel quale è stata constatata la "grave e reiterata" violazione, che il datore di lavoro non ottempera al provvedimento di sospensione, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, nonché p.c. al Committente.
- Il datore di lavoro interessato, che abbia fatto ricorso al Presidente della giunta regionale, senza che quest'ultimo si sia pronunciato nei 15 giorni previsti, e che abbia ripristinato le condizioni di regolarità nel cantiere, può riprendere l'attività lavorativa in quel cantiere senza pagare l'ammenda aggiuntiva di 2.500 euro.
- Resta comunque dovuto ai fini dell'estinzione del reato il pagamento della relativa ammenda in forma ridotta nella misura di ¼ del massimo previsto, con le modalità di cui all'art.21 del D.Lgs.758/94.

Prot.N	Roma, lì

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

AL MUNICIPIO
COMUNE DI
E p.c. AL COMMITTENTE Sig
Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art.90, comma 10, D.lgs. 9 aprile 2008 n°81.
n merito all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si comunica che a seguito di intervent
i prevenzione presso il cantiere sito nel Comune di
ria n° è stata rilevata l'inosservanz
a parte del Committente dei lavori Signate
(), residente in
ia, titolare del Permesso di Costruire / DIA
°del,
er l'assenza di:
 Notifica Preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs.81/08 □ Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs.81/08
Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del D. Lgs.81/08
on la conseguente sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 90, comma 10
el D.Lgs. 81/08, fino al ripristino delle condizioni di regolarità .
II T.d.P(UPG)
Il T.d.P(UPG)

DEL CANTIERE EI	O DI SOSPENSIONE DEI LAVO DILE SOTTOIDENTIFICATO DECRETO LEGISLATIVO 9 apri	RI DELLA DITTA NELL'AMBITO Ele 2008, n. 81 art. 14)
Facendo seguito al verb	ale di contravvenzione e prescrizione l	N, redatto in data da questo
Servizio nei confronti de	el sig	
identificato con	rilasciata da_	il
titolare/rappresentante le	egale della ditta	
con sede legale in	via	
_		,
		sono incluse nell'Allegato I del D.lgs.81/08 e,
	_	, comma2, del D.lgs.81/08, si adotta col
	orrenza ed efficacia immediata,	
	VEDIMENTO DI SOSPENSIONE D VAMBITO DEL CANTIERE EDILI	
	Avvertenze	
a) il ripristino de di tutela della saluto b) il pagamento di 2) E' comunque fatta s lavoro che non ott l'arresto fino a sei 3) In caso di prosecuzio l'Autorità Giudiziar 4) L'adozione del procontratti pubblici 2006, n. 163 ed al Mell'emanazione di u alla partecipazione	e e della sicurezza sul lavoro; li una somma unica pari a Euro 2500,00 da ve alva l'applicazione delle sanzioni penali, civili emperi al provvedimento di sospensione di	i di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia rsare
ammesso ricorso al presi		ospensione, entro 30 giorni dalla data di ricezione, è pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica del sione perde efficacia.
		mittente
	e in via	per opportuna
conoscenza e per le eventuali	determinazioni di competenza.	
II T.d P	(U	PG)
		PG)

Prot.N.____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Roma,lì_____

Prot.N	Roma	a, lì
	OMMA AGGIUNTIVA RELA SOSPENSIONE DEI LAVOR	
Atteso che il sottoscritto	(UF	PG) in data,
a seguito di sopralluogo presso l'azienda / ca	antiere sito in Roma, Municipio	, ha redatto verbale di
contravvenzione e prescrizione N	nei confronti del sig	,
nato a	il	, identificato a mezzo di
	rilasciata da	il,
per violazioni della disciplina in materia di s	salute e sicurezza sul lavoro.	
Constatato che i reati contestati nel verbale datti risulta la reiterazione degli stessi a far stesso Decreto, oltre al provvedimento di scomma 2 ed ai provvedimenti di cui al comma aggiuntiva di euro 2.500 (duemilacinquece	data dal 15.05.2008, ai sensi dell' sospensione dell'attività imprendito ma 6, irroga al contravventore con i	l'art.14, comma5, lett.b) dello priale di cui allo stesso art.14,
MODA	LITA' DI PAGAMENTO	
 Il contravventore dovrà pagare la som notifica di euro (Lazio, via Rosa Raimondi Gariba ccp 82378001 intestato a Region lo il numero, la data ed il protoco ento.	oca del provvedimento di aldi, 7 -00145 Roma nei ne Lazio via Rosa Raimondi ollo del presente verbale e
II T.d.P	(UPG)	
Il T.d.P	(UPG)	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Prot.N.	Roma, lì
1100.11.	10ma, n

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DEL CANTIERE (DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 art. 14)

REVOCA

	REVOCA	
Facendo seguito al provved	imento di sospensione dei lavori P	Prot. ndel
adottato nei confronti del si	ig	nato
a	il	,titolare/rappresentante legale
della ditta		
con sede legale in	via	,
operante presso il cantiere e	edile sito in Roma, via	,
verificato il ripristino delle	regolari condizioni di lavoro ed il p	pagamento di una somma unica pari a
euro 2.500 (duemilacinque	cento), adotta col presente atto, o	con decorrenza ed efficacia
immediata,		
	<u>REVOCA</u> DELLA SOSPENSION TO DEL CANTIERE EDILE SO	NE DEI LAVORI DELLA DITTA _ OPRA IDENTIFICATO.
Il T.d.P	(UPG)	
II T.d.P	(UPG)	
	Il DIRET	TORE DEL SERVIZIO

Prot.N	Roma
	Al Ministero delle Infrastrutture Piazzale Porta Pia 1 00161 Roma
	All'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture Via di Ripetta 246 00186 Roma
Oggetto: Comunicazione provvedimente 81/08, articolo 14.	o di sospensione dell'attività imprenditoriale. DLgs
Allegato alla presente si trasmette per oppo	ortuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza
	nprenditoriale redatto in data ai sensi
	illa ditta
-	via
	via
	() il residente
) via
) via
Distinti saluti	
Distinct struct	
	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Prot.N	Roma, lì
	Al Ministero delle Infrastrutture Piazzale Porta Pia 1 00161 Roma
	All'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture Via di Ripetta 246 00186 Roma
Oggetto: Comunicazione revoca provve DLgs 81/08, articolo 14.	edimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
il verbale di revoca della sospe	ortuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza ensione dell'attività imprenditoriale redatto in rt. 14 del D.Lgs. 81/08, nei confronti della ditta
avente sede legale in	via
titolare/rappresentante legale sig	
nato a	() il
residente in(_) via
Distinti saluti	
	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO .